

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 20

Adunanza 10 maggio 2005

OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO COLTIVAZIONE CAVA DI INERTI.  
PROPONENTE: INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA S.R.L.  
COMUNE: MONTALTO DORA (TO).  
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART.  
12 L.R. 40/98.  
GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ED AUTORIZ-  
ZAZIONI COORDINATE.

Protocollo: 556 – 245866/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Vicepresidente prof. GIANNI OLIVA è dimissionario dal 1/05/2005.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Piras.

Premesso che:

- In data 29 luglio 2004 la Ditta Industria Estrazione Ghiaia s.r.l.- con sede legale in Regione Ghiare, Montalto Dora (TO), C.F. 03085310013 - ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto di ampliamento della coltivazione di cava di inerti, localizzato nel Comune di Montalto Dora (TO), di cui all'allegato "A", allegando la documentazione prevista dal medesimo comma;
- contestualmente la ditta ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), l.r. 40/1998, relativi al progetto in oggetto e allo studio di

impatto ambientale, ed agli ulteriori adempimenti prescritti all' articolo 12, determinando così l'avvio del procedimento;

- in data 28 luglio 2004 la ditta ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito di istanza ed elaborati sul quotidiano "La Repubblica" del 28/07/2004;
- in data 16 ottobre 2003, la ditta in oggetto aveva presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, in quanto il progetto è di competenza della Provincia rientrando nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 della l.r. 40/1998 (*cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m<sup>3</sup>/a e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla l.r. n.30 del 1999, non rientranti nei casi previsti dalla categoria n.13 dell'allegato A2*). La fase di verifica si è conclusa con l'assoggettamento del progetto alla fase di valutazione (determinazione del Dirigente n. 84-340581 del 24/12/2003);
- l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di VIA, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, individuando il relativo responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- l'istruttoria è stata condotta dall'Organo Tecnico Provinciale, istituito con DGP n. 63-65326 14/04/1999 e s.m.i, ai sensi della L.R. 40/98;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/1998 è stata attivata la Conferenza dei Servizi alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa; le sedute si sono svolte nelle date 21/09/2004 e 11/03/2005 presso la sede dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, Torino;
- il proponente è stato invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei Servizi citate;
- in data 13/10/2004 è stato effettuato un sopralluogo sul sito in esame al fine di acquisire ulteriori informazioni istruttorie;
- ai fini di una valutazione integrata dell'intervento proposto, come richiesto dalla Ditta, la Conferenza è stata allargata anche ai componenti previsti dalla l.r. 44/2000, con l'obiettivo di ricomprendere nel giudizio finale anche quanto previsto dalla l.r. 69/78;
- dall'esame della documentazione presentata, da quanto emerso dagli approfondimenti svolti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonché a seguito del sopralluogo istruttorio, ai fini del completamento dell'istruttoria, questa Provincia ha provveduto a comunicare al proponente l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria con nota del 08/11/2004;

- la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia in data 27/01/2005;
- in data 11/03/2005, si è svolta la Conferenza dei Servizi conclusiva;
- in data 14/03/2005 è stato richiesto all'AIPO un parere idraulico circa la stabilità e l'idoneità del setto di separazione cava-Dora Baltea.

Rilevato che:

- il progetto prevede l'ampliamento di un lago di cava, già oggetto di precedente attività estrattiva; rispetto a tutta l'area precedentemente autorizzata e già oggetto di attività estrattiva condotta dalla ditta istante, l'ampliamento in esame risulta essere di circa il 10%. L'intervento è previsto dove attualmente sono situati gli uffici e gli impianti della ditta proponente. A seguito dell'ampliamento richiesto, gli edifici (che attualmente ricadono in Fascia A del PAI) verranno rilocalizzati in una porzione di territorio più ad est, compresa in Fascia B. E' previsto che il materiale estratto sia lavorato in loco, negli impianti di proprietà della ditta;
- l'area estrattiva è raggiungibile tramite la S.S. 26 della Valle d'Aosta e quindi con la "Strada Comunale delle Ghiare";
- l'area interessata dal progetto è situata nel comune di Montalto Dora, in regione Ghiare, in posizione sud-ovest rispetto all'abitato principale, in prossimità della sponda idrografica sinistra del Fiume Dora Baltea. Essa ricade in gran parte all'interno della fascia A ed in parte in fascia B del PAI. I terreni interessati appartengono ad un'area destinata dal P.R.G.C ad "attività economiche e produttive". In zona sono presenti infrastrutture viarie (SS e ferrovia), aziende agricole, centrale idroelettrica (a circa 450 m di distanza), pozzo idropotabile, zona industriale, abitati di Baio Dora e Montalto Dora (a circa 1700 m) e la confluenza del Torrente Asso nella Dora, in sponda orografica destra;
- in regione Ghiare sono presenti tre bacini di cava, disposti parallelamente al corso della Dora, secondo la direttrice Nord-Sud. I laghi più a Nord denominati "complesso Acquilandia" hanno pressochè raggiunto la morfologia finale ed è attualmente in corso l'approfondimento di uno di essi. Il progetto di ampliamento presentato riguarda il lago a sud del "complesso Acquilandia" (denominato per comodità lago Sud). Una parte del lago in esame (zona nord-est) è adibita a discarica di materiali inerti. L'attività di cava nel lago Sud in questione è attualmente autorizzata fino al 30/09/2006;
- il progetto prevede l'ampliamento della porzione sud-orientale del lago Sud, ove attualmente sono ubicati gli uffici, capannoni e gli impianti, per una superficie di circa 12.300 m<sup>2</sup>;
- il programma generale di coltivazione è esteso su un arco di tempo di 5 anni. Lo scavo sarà condotto per fasi, sia sopra falda (per circa 6 m) che sotto falda fino alla profondità massima di 20 m dal p.c. Man mano che gli scavi avanzeranno, le porzioni di lago che avranno raggiunto i limiti progettuali, potranno essere ripristinate, mediante l'esecuzione dei lavori di recupero naturalistico. Lo scavo è previsto con

utilizzo di Redinger, montato su pontone galleggiante, ed escavatori. Le sponde, sono progettate con la seguente geometria:

- scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 10° sessagesimali nelle zone ad acque basse indicate in progetto (tavola 5b int: recupero ambientale - dettagli delle sistemazioni previste e tav 3 int: sezioni area in ampliamento);
- scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 20° sessagesimali, nell'area oggetto di ampliamento;
- piano orizzontale di larghezza non inferiore a 2 m posto a quota immediatamente superiore alla massima escursione della falda;
- scarpata sotto falda con inclinazione non superiore a 25° sessagesimali;

– le caratteristiche dimensionali dell'intervento sono le seguenti:

Area catastale in disponibilità (m <sup>2</sup> )	147.500
Superficie attuale del lago (m <sup>2</sup> )	69.000
Superficie ampliamento del lago (m <sup>2</sup> )	10.230
Profondità scavo media dal piano campagna (m)	20
Inclinazione scarpate fuori falda	20°
Inclinazione scarpate sotto falda	25°
Profondità massima scavo sotto falda (m)	14
<b>Cubatura totale estraibile (m<sup>3</sup>)</b>	<b>198.820</b>
Creazione nuovi laghetti (m <sup>3</sup> )	2.380
Creazione canale (m <sup>3</sup> )	5.780
Arretramento sponde zona NO Acquilandia (m <sup>3</sup> )	2.760
Terreno agrario da movimentare (m <sup>3</sup> )	12.250
Inerte da riportare (m <sup>3</sup> )	22.100
Durata autorizzazione richiesta	5 anni

- Per quanto riguarda gli Interventi di recupero ambientale, attualmente il lago Sud prevede due differenti destinazioni finali:
  - la porzione nord ovest adibita a discarica di inerti;
  - il resto del lago prevede un riutilizzo a fini naturalistici.
- Per l'area in ampliamento è previsto un recupero naturalistico, in linea con quello precedentemente autorizzato, attraverso:
  - rinverdimento delle sponde e impianto di vegetazione arbustiva (vegetazione spondale e specie autoctone igrofile);
  - inerbimento delle aree pianeggianti;
  - creazione di una pista perilacuale inerbita.
- Rispetto al progetto inizialmente presentato, a seguito della richiesta di integrazioni, è stata modificata la geometria dello scavo: la superficie finale del lago è stata ridimensionata da 12.275 a 10.230 m<sup>2</sup>; è variata, inoltre, la cubatura estraibile da 225.000 a 198.820 m<sup>3</sup>;
- a fine coltivazione la società istante si è impegnata a ricollocare gli impianti di trattamento al di fuori dell'area attualmente di pertinenza dell'attività estrattiva e a

terminare l'attività di discarica attualmente ubicata nella porzione nord-ovest del lago, prevedendo un recupero naturalistico dell'intero complesso estrattivo, comprensivo dei laghi di Acquilandia;

- sono inoltre state previsti due laghetti formati da acque basse nella zona attualmente destinata a stoccaggio di materiali e impianti.

Considerato che:

- nel corso dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione sono pervenute le seguenti autorizzazioni e pareri ex L.R.69/78, depositate in atti, e di seguito elencate:
  - Deliberazione di Giunta Comunale di Montalto Dora n. 5 del 27/01/2005, di espressione di parere favorevole sui lavori di ampliamento della coltivazione in oggetto;
  - Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montalto Dora, n. 127 del 27/04/2005, di autorizzazione ex l.r. 69/78 all'”ampliamento della coltivazione di cava in regione Ghiare ”, con validità fino al 30/04/2010;
  - parere del Settore Pianificazione Difesa del Suolo della Regione Piemonte n. 2430/23.2 del 29/03/05 di compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino;
  - parere del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte n.15613/19/19.20 del 29/04/05, di espressione di parere favorevole ai sensi del D.Lgs 42/04;
  - nota prot. n. 14290/16.4 del 21/09/04, 15817/16.4 del 18/10/2004 e 3195/16.4 del 15/03/05 del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Regione Piemonte;
  - nota prot. n. 7156/23.2 del 18/10/04 del Settore Pianificazione Difesa del Suolo della Regione Piemonte;
  - nota prot. n. 21684/19.20 del 21/09/04 e 7978/19.20 del 10/03/05 del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte;
  - nota prot. n. 3926/45301 del 20//09/04, n.3994/50544 del 18/10/04 e n. 3125/11488 del 09/03/05 dell' ASL 9;
  - nota prot. n. 7131 del 31/12/04 del Comune di Montalto Dora.

Considerato inoltre che:

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli elementi acquisiti nelle sedi delle Conferenze di Servizi, l'Organo Tecnico della Provincia di Torino ha elaborato la “*Relazione generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico*” sul progetto, trasmessa all'Assessore competente con nota prot. n. 241147 del 22/04/2005, depositata in atti, le “*Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*” (allegato "B1") e l' elaborato “*Normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*” (allegato "B2"), facenti parte integrante del presente atto;

Dalla relazione emergono le seguenti considerazioni di sintesi:

- La proposta progettuale ha previsto diverse modifiche durante l'iter istruttorio, sia rispetto al progetto presentato per la fase di verifica ex.art. 10 l.r. 40/98, sia a seguito della richiesta di integrazioni;
- la documentazione e le integrazioni progettuali presentate hanno recepito le esigenze di approfondimenti e di modifiche al primo progetto presentato, che erano state evidenziate nell'ambito della determinazione del Dirigente n. 84-340581 del 24/12/2003;
- con DCC del Comune di Montalto Dora n.2 del 20/01/2005 è stato approvato un Protocollo d'intesa tra il Comune e la Ditta, in cui la Ditta si impegna a predisporre un progetto per riutilizzo area secondo indicazioni del PRGC, mentre il Comune si impegna a favorire la ricollocazione dell'impianto di trattamento in un'area esterna alle fasce fluviali;
- è stato previsto dalla ditta al termine dei lavori di coltivazione il completo smantellamento dell'impianto di lavorazione e alla sua rimozione dalle fasce A e B (art.41, comma 6 delle NdA del PAI);
- è stata valutata la coerenza dell'intervento con le finalità del PAI dal Settore Pianificazione Difesa del Suolo della Regione Piemonte, che si è espresso con il parere n.2430/23.2 del 29/03/2005, in atti.

Ritenuto che:

l'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fa emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- non sono stati riscontrati elementi tali per cui la coltivazione in progetto possa aggravare in maniera sostanziale, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area anche in relazione al fatto che il progetto si inserisce in un contesto già modificato dagli interventi di cava preesistenti;
- in merito alla previsione di riutilizzo del capannone ad oggi adibito a deposito e locale uffici, si chiede che in fase di recupero ambientale lo stesso sia recuperato mediante interventi che ne garantiscano un inserimento coerente con il contesto paesaggistico, naturalistico e con la nuova destinazione d'uso turistico-ricreativa ipotizzata, ricordando che il PAI prevede che nei territori di fascia A siano esclusivamente consentiti interventi di *“demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo....senza aumento del carico insediativo...”*(art.39 comma 3 delle NdA). Qualora si ritenesse di non procedere al riuso ricreativo dell'area, o comunque, al recupero edilizio e funzionale del capannone, lo stesso dovrà essere smantellato e rimosso al fine di non concorrere all'evoluzione di situazioni di abbandono e degrado dell'area;
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24- 13678 del 18 ottobre 2004, *“criteri generali alla pianificazione delle attività estrattive nei territori interessati dal PAI e dalle successive varianti”* e in particolare l'allegato n.1, in cui al punto 4 viene definito che: *“nei corsi d'acqua delimitati dalle fasce, per evitare l'insorgere di intensi processi di instabilità plano-altimetrica del corso d'acqua, la localizzazione di nuove attività estrattive ed ampliamenti di quelle esistenti superiori al 10 % di quanto già autorizzato,*

*non dovrà attuarsi ad una distanza inferiore a 150 m dalle sponde dell'alveo inciso...";* si ritiene che il progetto in esame sia coerente con i criteri sopra citati in quanto l'area interessata dall'ampliamento risulta inferiore al 10% dell'intera area oggetto di attività estrattiva, comprensiva del lago Sud e del lago Acquilandia. Inoltre l'ampliamento citato si trova dalla parte opposta rispetto al fiume Dora;

- ai fini di mantenere la coerenza con il criterio sopra citato e per non indebilire ulteriormente la porzione di territorio compresa tra alveo della Dora e lago di cava, dovrà essere evitato l'intervento di creazione del canale che delimita l'isolotto (indicato nell'allegato A in Tav. 2-int);
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi del 11/03/2005 è comunque emersa l'esigenza di definire una serie di prescrizioni per la realizzazione dell'opera e per gli interventi di recupero ambientale, riportate nell'allegato "B1" e per i monitoraggi ed i rilievi topografici, riportate nell'allegato "B2", facenti parte integrante del presente provvedimento, di seguito sintetizzate:
  - Sia mantenuta in perfetta funzionalità la palizzata prevista in progetto;
  - Entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione sia realizzato un intervento di consolidamento del setto di separazione Fiume Dora-lago di cava, che preveda almeno la protezione dall'erosione superficiale attraverso il ricorso all'ingegneria naturalistica;
  - Entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione sia realizzato un piezometro sul setto di separazione cava- fiume Dora, al fine di procedere al monitoraggio periodico dei livelli idrici;
  - Sia evitato l'intervento di creazione del canale che delimita l'isolotto;
  - Almeno uno dei quattro capisaldi previsti sia posto in corrispondenza del setto di separazione tra lago di cava e fiume Dora Baltea, in modo tale da consentire il monitoraggio topografico periodico del setto stesso. Tale monitoraggio dovrà essere condotto con frequenza almeno semestrale e/o in corrispondenza di eventi di piena significativi. Nel caso dovessero verificarsi assottigliamenti o manifestazioni di instabilità dello stesso setto, anche localizzati, la ditta istante dovrà procedere alla progettazione e alla realizzazione di opportuni interventi di mitigazione, da concordarsi con le Amministrazioni competenti;
  - La scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di stesa del terreno vegetale devono procedere per lotti successivi, secondo il cronoprogramma in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
  - I riporti di materiale sulle scarpate per la realizzazione delle pendenze previste nella configurazione finale siano ottenuti esclusivamente con materiali di sfrido della coltivazione;
  - Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere previste in progetto, al fine di impedirne il ruscellamento all'interno del lago di cava;
  - La coltre di terreno vegetale sia accantonata, con potenze non superiori a 2 m e venga rimessa a dimora con una potenza minima di 50 cm non appena possibile dopo la coltivazione; sugli accumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive;
  - Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione siano realizzati gli interventi di mascheramento degli impianti, previsti in progetto;
  - Gli interventi previsti all'intorno del lago Acquilandia siano effettuati entro il 31/12/2007;

- La ditta istante dovrà presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato "B2" costituente normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque di cava, dei rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale; dovrà inoltre presentare entro il 31 marzo di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente (utile e scarto), una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica;
- In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978 che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa, e' fissato in 540.000 EURO;
- prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà stipulare idonea garanzia finanziaria a favore del Comune di Montalto Dora per l'importo di cui al punto precedente. Il Comune dovrà verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia di Torino;
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti, sussistono le condizioni di compatibilità ambientale.

Visti:

- l'Allegato "A", progetto di ampliamento coltivazione cava di inerti in Comune di Montalto Dora, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato "B1", Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Allegato "B2", Normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Autorizzazione ex l.r. 69/78, depositata in atti;
- parere del Settore Pianificazione Difesa del Suolo della Regione Piemonte, depositato in atti;
- parere del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte, depositato in atti;
- la Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico, in atti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale di Montalto Dora n. 5 del 27/01/2005, in atti;
- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti;
- i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, in atti;
- l'art. 6 della L. 8/7/86, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";



- il D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e s.m.i.;
- il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e s.m.i.;
- la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la L. R. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i." Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Quanto sopra premesso e considerato;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, in merito al progetto di ampliamento coltivazione cava di inerti nel Comune di Montalto Dora (TO), ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, della L.R. 40/98, presentato dalla Ditta Industria Estrazione Ghiaia s.r.l.- con sede legale in Regione Ghiare, Montalto Dora (TO), riportato nell' allegato "A" come parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella "Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico", in atti. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell' allegato "B1" "*Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale*", e ai monitoraggi e rilievi topografici, riportati nell'allegato "B2" "*Normativa tecnica relativa ai monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e di controllo ambientale*", facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che l'inizio dei lavori dell'attività in esame è subordinato alla prestazione della garanzia finanziarie, per l' importo citato nell'allegato "B1", a favore del Comune di Montalto Dora, in esecuzione del disposto dell'art. 7, c.3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;
3. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della l.r. 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di

compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

4. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l'igiene e la sicurezza, la ditta istante dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) ricomprende le seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di analoga natura, depositate in atti:
  - Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montalto Dora, n. 127 del 27/04/2005, di autorizzazione ex l.r. 69/78 all' "ampliamento della coltivazione di cava in regione Ghiare", con validità fino al 30/04/2010;
  - parere del Settore Pianificazione Difesa del Suolo della Regione Piemonte n. 2430/23.2 del 29/03/05, di compatibilità dell'intervento con la pianificazione di bacino;
  - parere del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte n. 15613/19/19.20 del 29/04/05, di espressione di parere favorevole ai sensi del D.Lgs 42/04;
6. di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'A.R.P.A. l'inizio e il termine dei lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza;
7. di dare atto che l'approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta

